



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Commercio – S.U.A.P.

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Uff.: Lun. e Giov.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI VENDITA OCCASIONALE NEI
MERCATINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08.06.2023

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, riferimenti normativi e finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dei mercatini degli hobbisti, nonché le modalità di partecipazione da parte dei venditori occasionali nel rispetto delle seguenti disposizioni:

“D.Lgs 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

“Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, così come modificata dalla Legge Regionale 31 Ottobre 2017 n. 16 che ha inserito il capo V Bis (vendite occasionali su area pubblica);

“Indirizzi Regionali” Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R.28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia. “Adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale”;

“Indirizzi Regionali” Determinazione Dirigenziale n. 282 del 05.07.2018 avente per oggetto: D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R.28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia." Integrazione della modulistica tipo e dei dati da trasmettere alla Regione Piemonte”.

Art. 2 – Definizioni

Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

- a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;
- b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;
- c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DEI MERCATINI E DISCIPLINA NUOVE ISTITUZIONI

Art. 3 – Mercatini esistenti

Vengono formalmente dichiarati esistenti i seguenti mercatini:

- Mercatino abbinato alla tradizionale Sagra della Zucca.

La Giunta Comunale con proprio atto approverà altresì le relative planimetrie contenenti il n.ro dei banchi dedicati agli hobbisti secondo i dettami del presente regolamento, nonché l'orario di svolgimento, e quant'altro non disciplinato dal presente regolamento che possa assumere carattere esclusivamente organizzativo e propedeutico all'organizzazione e svolgimento del singolo mercatino.

Art. 4 - Mercatini di nuova istituzione

Potranno essere istituiti nuovi mercatini estemporanei di volta in volta a seconda delle necessità che nel tempo scaturiranno su proposta della Giunta Comunale e dei progetti presentati per la loro istituzione da parte dei soggetti autorizzati.

Viene demandata alla Giunta Comunale l'autorizzazione all'esecuzione dei nuovi mercatini secondo i dettami del presente regolamento.

Art. 5 – Aspetti promozionali

Ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti i mercatini, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercatini in tutti gli aspetti, l'Amministrazione può provvedere alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento delle manifestazioni stessa, con particolare riferimento agli aspetti promozionali e pubblicitari, mediante accordi con altri soggetti Giuridici ed Economici (Enti, Associazioni, ecc.).

CAPO III

DISCIPLINA GENERALE DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 6 – Modalità e tempistiche presentazione manifestazione di interesse

Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve inviare al Comune o al soggetto organizzatore, apposita manifestazione di interesse compilando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Piemonte nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.

Il Comune od il soggetto organizzatore, rende noto agli interessati, con le modalità di volta in volta stabilite, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.

La domanda deve pervenire almeno 15 giorni prima dello svolgimento della data della manifestazione.

Le domande pervenute successivamente saranno valutate in base all'eventuale disponibilità di posti ancora liberi.

Ad ogni operatore è consentito presentare una sola domanda ed ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.

Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati.

All'interno di ogni singola specifica categoria andranno indicati i relativi beni, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, dischi, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, lettini, giochi.

La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco che viene timbrato dal personale comunale; al contrario, l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.

Il tesserino del venditore occasionale è vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, da personale incaricato dal Comune durante lo svolgimento del mercatino.

Art. 7 – Criteri assegnazione spazi

Gli spazi vengono assegnati d'ufficio e non danno priorità per mercatini futuri.

Art. 8 – Tipologia di beni posti in vendita

I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro 150,00 (Centocinquanta);
- c) sono beni propri.

Per "beni propri" si intende:

a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:

- 1) "capi di abbigliamento";
- 2) "articoli di ferramenta";
- 3) "articoli di cancelleria";
- 4) "vasellame".

b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni

figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

Art. 9 – Adempimenti durante la vendita

Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti.

Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione e la dichiarazione previste dalla normativa. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali.

I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono.

I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 10 – Attrezzature di vendita

Le tende di protezione dei banchi, i gazebo e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.

Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

Gli operatori del commercio occasionale che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 11 – Obblighi, divieti e responsabilità

I partecipanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

Essi devono mantenere in ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza ed evitare qualsiasi turbamento al regolare svolgimento ed al buon andamento della manifestazione; Durante lo svolgimento della manifestazione è vietato l'uso di altoparlanti e di apparecchiature di emissione sonora;

Ogni partecipante ha l'obbligo di lasciare lo spazio occupato pulito e sgombero da rifiuti;

È vietato allacciarsi ad impianti esistenti dell'ENEL senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio nella manifestazione né la cessione del proprio posteggio ad altri.

Con l'uso del posteggio l'assegnatario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi da cui restano esclusi in ogni caso l'Amministrazione Comunale e l'eventuale soggetto organizzatore

Art. 12 – Utilizzo energia elettrica e bombole gas

È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di un tecnico abilitato, attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 13 – Furti, danneggiamenti e incendi

L'Amministrazione comunale ed i soggetti organizzatori non rispondono dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

CAPO IV
AFFIDAMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTINALI A SOGGETTI TERZI
PUBBLICI O PRIVATI

Art. 14 – Rapporto negoziale con soggetti pubblici o privati

È consentita l'organizzazione e lo svolgimento di mercatini sul territorio comunale esclusivamente ad associazioni di volontariato con sede in Brandizzo che hanno nello statuto sociale la promozione di attività ricreative, sociali, sportive sul territorio di Brandizzo

Non è consentita l'organizzazione e lo svolgimento di mercatini sul territorio comunale a soggetti diversi da quelli sopra indicati

L'associazione dovrà presentare alla Giunta un progetto dettagliato che rispetti i dettami del presente regolamento almeno 30 gg prima dello svolgimento corredato di planimetria, n.ro dei posti che intende assegnare, modalità di attuazione, ecc secondo quanto stabilito dalla D.G.R.11 maggio 2018, n. 12-6830

La Giunta Comunale con proprio atto stabilirà i rapporti negoziali

Art. 15 – Funzioni affidabili al soggetto gestore e al Comune

Al soggetto gestore possono essere affidate tutte le attività organizzative.

Restano in capo al personale comunale la verifica del rispetto del presente regolamento, la timbratura degli elenchi delle merci poste in vendita, la timbratura dei tesserini personali, la trasmissione dei dati dei partecipanti alla banca dati regionale.

Il soggetto organizzatore dovrà favorire in ogni modo l'esercizio del controllo da parte del personale comunale e consegnare ogni documentazione necessaria entro 2 giorni successivi al termine della manifestazione.

CAPO V
TESSERINI

Art. 16 – Rilascio e vidimazione

Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere su apposito modulo (allegato 3), corredato di informativa sulla privacy (allegato 5), il rilascio del tesserino al:

- a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
- b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

La domanda, soggetta a bollo, deve contenere:

- a) le generalità dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);

b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa – Testo A*) s.m.i.;

c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:

- 1) la propria condizione di venditore occasionale,
- 2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
- 3) che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino;

Il Comune di Brandizzo rilascia il tesserino ai richiedenti in regola con le norme del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta.

Alla domanda dovrà essere allegata almeno una foto tessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino.

Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e dà la possibilità in tale arco di tempo di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.

Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

Art. 17 – Cambio di residenza

Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza.

Art. 18 – Ritiro del tesserino

In caso di ritiro del tesserino a seguito di accertata violazione di una delle prescrizioni di cui all'art. 11 *ter* della L.R. 28/1999 s.m.i., il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento medesimo.

Art. 19 – Deterioramento o smarrimento

In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiedere al Comune di rilascio dello stesso un duplicato; alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti.

CAPO VI BANCA DATI REGIONALE

Art. 20 – Invio dati alla regione

Il Comune di Brandizzo provvede attraverso gli Uffici incaricati alla trasmissione dei dati alla Regione Piemonte ai fini del monitoraggio sul rilascio dei tesserini, sui mercatini istituiti e sulla presenza degli operatori nei mercatini stessi.

CAPO VII FUNZIONI NON AFFIDABILI

Art. 21 – Funzioni comunali non affidabili

Non sono affidabili a terzi le seguenti funzioni:

- Timbratura dell'elenco merci poste in vendita
- Timbratura del tesserino personale
- Invio dei dati partecipanti alla banca dati regionale

I soggetti organizzatori dovranno favorire in ogni modo gli operatori comunali nell'adempimento delle loro funzioni

La mancata collaborazione può essere motivo di divieto di svolgimento di manifestazioni future.

CAPO VIII CANONI E TASSE

Art. 22 – Canone occupazione suolo pubblico e rifiuti

Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento delle quote di partecipazione con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione ai partecipanti e/o al soggetto organizzatore.

CAPO IX SANZIONI

Art. 23 – Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, fatte salve le sanzioni di cui all'art 11 ter della L.R. n 28/1999, sono punite con la sanzione da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Per le violazioni al presente regolamento da addebitarsi al soggetto organizzatore diverso dal Comune di Brandizzo sarà altresì applicabile il divieto di organizzare altri eventi sul territorio per 3 anni.

CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 24 – Esigenze di pubblico interesse e sicurezza

Spetta al soggetto organizzatore la predisposizione ed attuazione del Piano di Sicurezza che deve essere redatto conformemente alle disposizioni in materia di safety e security emanate dal Ministero dell'Interno per garantire alti livelli di sicurezza nell'ambito delle manifestazioni pubbliche

La mancata presentazione in tempi utili o l'eventuale mancata integrazione costituisce motivo per automatico divieto a svolgere la manifestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25

Articolo 25 – Disposizioni finali

Non costituiscono attività di commercio occasionale e non sono soggette alla presente normativa:

- a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.; con la precisazione che le opere d'arte e le opere dell'ingegno creativo, ai fini del presente regolamento sono quelle che ai sensi dell'art 117 della Costituzione sono a esclusiva legislazione dello Stato e che ai sensi della legge 22.04. 1941 n. 633 sono protette dal diritto di autore. Secondo l'articolo 1 della legge 633 le opere dell'ingegno di carattere creativo appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
- b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Il Comune di Brandizzo provvede attraverso gli Uffici incaricati alla trasmissione dei dati alla Regione Piemonte ai fini del monitoraggio sul rilascio dei tesserini, sui mercatini istituiti e sulla presenza degli operatori nei mercatini stessi.

L'esercizio della vendita occasionale su area pubblica nel corso della manifestazione è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercatino, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento e dal mancato pagamento delle quote di partecipazione relative all'edizione precedente.

I reclami – di qualsiasi natura, dovranno essere presentati per iscritto entro la fine della manifestazione.

Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune la manifestazione, può cambiare data o anche essere soppressa o ridotta in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.